DIRITTO FISSO DOVUTO ALL'ERARIO PER LA DETENZIONE DI APPARECCHI DI ACCENSIONE

Art. 3

La riscossione del diritto annuale si effettua a mezzo di apposite marche contrassegno, che l'utente puo' apporre sull'apparecchio ovvero su qualsiasi documento di riconoscimento personale. Finche' restano in vigore le convenzioni con il Consorzio Industrie Fiammiferi, annesse al regio decreto 11 marzo 1923, n. 560, ed al regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, successivamente rinnovate, la distribuzione primaria delle marche e' affidata al predetto Consorzio che e' tenuto a prestare per tale servizio idonea cauzione. Le caratteristiche delle marche, le modalita' per la distribuzione e riscossione del diritto, l'aggio da corrispondere ai distributori e l'ammontare della cauzione di cui al precedente comma sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Versione in vigore dal 18 gennaio 1956, non più in vigore dal 22 aprile 1971 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Diritto fisso dovuto all'Erario per la detenzione di apparecchi di accensione
Estremi	Decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1956

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/diritto-fisso-dovuto-all-erario-per-la-detenzione-di-apparecchi-di/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it